

**REQUISITI DI ACCESSO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI STRAORDINARI
PER I LAVORATORI DEL SETTORE ORTOFRUTTA**

1. REQUISITI DI ACCESSO

1.1 Requisiti generali

Possono accedere all'incentivo tutti i lavoratori stagionali con qualifica di operaio, in forza nel periodo 15 - 20 aprile 2017 presso un'azienda che applica il contratto collettivo provinciale di lavoro delle cooperative ortofrutticole, aderente all'Ente Bilaterale Ortofrutta Trentino ed in regola con i versamenti contributivi e che abbiano maturato almeno 100 giornate di contribuzione lavorativa nel 2016 e che presentino apposita domanda.

Rientrano nel calcolo delle 100 giornate lavorative i giorni di:

- malattia ed infortunio;
- congedo di maternità e paternità;
- L. 104/1992; L. 53/2000;
- permessi sindacali;
- congedi parentali;
- altri permessi previsti contrattualmente (retribuiti e non).

1.2 Requisiti per i lavoratori non storici

Al lavoratore che, ai sensi dell'art. 5 del CCPL delle cooperative ortofrutticole non appartiene al cosiddetto «gruppo storico», oltre ai requisiti generali sopra esposti, è richiesto lo stato di disoccupazione involontaria, o che nel periodo aprile-dicembre 2017 abbiano stipulato uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva non superiore a 6 mesi.

1.3 Requisiti per il lavoratori storici

Al lavoratore che, ai sensi dell'art. 5 del CCPL delle cooperative ortofrutticole appartiene al cosiddetto «gruppo storico», oltre ai requisiti generali sopra esposti, è richiesto che nei mesi che vanno da agosto - dicembre 2017 abbia lavorato meno giornate rispetto agli stessi mesi del 2016.

2. QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

2.1 Lavoratori storici

Ai lavoratori che, ai sensi dell'art. 5 del CCPL delle cooperative ortofrutticole, appartengono al cosiddetto «gruppo storico», in possesso dei requisiti generali di cui sopra, sarà corrisposta una indennità giornaliera di 50 euro lordi per ogni giornata non lavorata nel periodo agosto 2017 - dicembre 2017, fino ad un massimo di 23 giornate complessive.

Le giornate saranno computate sulla base del confronto mese su mese con l'anno precedente.

2.2 Lavoratori non storici

Ai lavoratori non appartenenti al gruppo storico, in possesso dei requisiti di cui sopra, verrà corrisposta un'indennità forfettaria di sostegno al reddito e determinata sulla base degli anni di anzianità lavorativa, secondo il seguente schema:

- 2.500,00 euro lordi una tantum per i lavoratori che hanno lavorato nel periodo 2014 - 2017 con almeno 100 giornate nel corso del 2016 e almeno 51 giornate sia nel corso 2014 che nel corso del 2015 (anzianità 2014 - 17);
- 2.000,00 euro lordi una tantum per i lavoratori che hanno lavorato nel periodo 2015 - 2017 con almeno 100 giornate nel corso del 2016 e almeno 51 giornate nel corso del 2015 (anzianità 2015 - 17);
- 1.500,00 euro lordi una tantum per i lavoratori che hanno lavorato nel periodo 2016 - 2017 con almeno 100 giornate nel corso del 2016 (anzianità 2016 - 17).